25731/14
Cron 7959/
Rep 23540/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione III

Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Elvira Bracciale ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 44657/10 nel Ruolo Generale delle causa Civili Contenziose dell'anno 2010

TRA

R[redacted] di C[redacted] S[redacted] e [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché C[redacted] S[redacted] entrambi elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv.to A[redacted] A[redacted], che li rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPONENTE

E

E[redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.to Fulvio Zardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti anche con gli avv.ti Giobbe Zardo e Roberta Neri

OPPOSTA

NONCHE'

V[redacted] M[redacted], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv.to F[redacted] C[redacted] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

CHIAMATO IN CAUSA

ED ANCHE

A[redacted] R[redacted]

CHIAMATO IN CAUSA

CONTUMACE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 9506/10

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18/6/2009 n. 69, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La R[redacted] ed il Sig. S[redacted] C[redacted] hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della E[redacted] la somma di euro 7.923,03 oltre interessi e spese quale corrispettivo della fornitura di caffè meglio dettagliato nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo effettuate dalla opposta in favore della società opponente. A fondamento della opposizione veniva dedotta l'improcedibilità della azione per cancellazione della società dal registro delle imprese in data 14/1/2009 con sua estinzione definitiva, veniva poi osservato che le forniture dedotta in lite erano relative ad un periodo antecedente a quello in cui il sig. C[redacted] aveva assunto la qualifica di socio accomandatario, giusto atto pubblicato sul registro delle imprese in data 24/11/2006, essendo in precedenza soci accomandatari i sigg.ri A[redacted] R[redacted] e V[redacted] M[redacted]; contestava poi la dedotta fornitura e la riconducibilità alla società delle firme apposte per ricevuta della merce.

L'opposta ritualmente costituita preliminarmente deduceva l'improcedibilità della opposizione essendo stata la stessa iscritta a ruolo oltre il termine di 5 giorni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione; nel merito deduceva l'infodatezza delle avverse eccezioni in particolare rilevando la responsabilità ex art. 2269 c.c. 2293 c.c. e 2315 c.c. del socio accomandatario per i debiti sorti antecedentemente al suo ingresso nella società; chiedeva di chiamare in causa i precedenti soci accomandatari sigg.ri V[redacted] M[redacted] e R[redacted] A[redacted] nei confronti dei quali estendeva la domanda di pagamento degli importi richiesti in via monitoria.

All'esito della chiamata in causa si costituiva il solo sig. V[redacted] M[redacted] eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa; in denegata ipotesi chiedeva comunque di essere tenuto indenne dalle somme eventualmente condannato a corrispondere alla opposta essendo avventa la cessione delle quote in favore dell'opponete senza la prestazione di alcuna garanzia da parte dei soci cedenti in relazione ai debiti contratti dalla società prima della cessione stessa ed essendo quindi subentrato il C[redacted] nei debiti che la R[redacted] aveva verso i terzi.

Il sig. M[redacted] rimaneva contumace.

La causa è stata istruita con produzione documentale prove orali.

Preliminarmente in rito va respinta la eccezione di tardività delle opposizione avendo ormai chiarito la giurisprudenza prima ed il legislatore poi che la riduzione dei termini per la costituzione dell'opponente a cinque giorni in luogo di dieci si applica esclusivamente nei casi ove detto opponete abbia assegnato all'opposto termini a comparire inferiori a quelli prescritti di 90 (o 150 in caso di notifica al'estero).

Sempre in rito va dichiarata la inammissibilità della chiamata in causa effettuata dalla opposta nei confronti dei sigg.ri M[redacted] V[redacted] e A[redacted] R[redacted]. Invero va ricordato che nel giudizio di opposizione e decreto ingiuntivo l'opposto riveste la veste di attore sostanziale ed è relativamente a tale veste che vanno individuate le decadenze e le preclusioni processuali. Pertanto l'eventuale chiamata in causa di soggetti terzi da parte dell'opposto attore sostanziale è ammissibile esclusivamente ove le stesse siano conseguenza diretta delle difese dell'opponete convenuto sostanziale. Ebbene nel caso de quo è evidente che l'attore era bene a conoscenza delle vicende che avevano interessato al compagine sociale della opponete, peraltro facilmente conoscibili a mezzo di una semplice visura camerale, e ben avrebbe potuto, richiedere ad origine la emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto anche nei loro confronti, mentre si è

limitato ad agire nei confronti della società e del nuovo socio accomandatario.

Preliminarmente nel merito va respinta la eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'opponete: nel caso che ci occupa il credito dedotto in lite è sorto nei confronti della R[redacted] si R[redacted] A. e M[redacted] V. poi trasformata in relazione alla ragione sociale in R[redacted] di C[redacted] S[redacted] e C [redacted]. Il soggetto giuridico è rimasto il medesimo come comprovato dalla circostanza che il codice fiscale è il medesimo risultando modificata la sola compagine sociale. Peraltro in conformità a quanto disposto dall'art. 2269 c.c *il socio accomandatario subentrante risponde anche dei debiti sorti anteriormente al suo ingresso nella società"* principio applicabile ex artt. 2293 e 2315 c.c. anche alle sas.

Nel merito deve osservarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino dávanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n.

1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.

Sotto tale profilo la opposta ha provato documentalmente ed a mezzo le risultanza delle prove orali di avere provveduto a fornire tutta la merce di cui alle fatture allegate alla opponete e relativamente alle quali ha richiesto il pagamento.

L'opposizione va pertanto disattesa ed il decreto ingiuntivo confermato.

L'opponente è chiamato a rifondere alla opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014.

L'opposta a sua volta è tenuta a rifondere al terzo chiamato le spese del presente giudizio che si liquidano in funzione dei medesimi principi come in dispositivo

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.9506/10;

condanna la parti opponenti in solido a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per competenze ed onorari oltre spese generali iva e cpa di legge;

condanna parte opposta a rifondere al terzo chiamato M[redacted] le spese di lite che in suo favore si liquidano in euro 2.000,00 per competenze ed onorari oltre spese generali iva e cpa di legge.

Roma, 18.12.2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, 22 DIC 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Giudice